

3) *La Repubblica francese, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, il Regno dei Paesi Bassi, il Parlamento europeo, la Repubblica ellenica e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord supporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 294 del 2.12.2006.

Sentenza del Tribunale 11 maggio 2010 — PC-Ware Information Technologies/Commissione

(Causa T-121/08) (¹)

«Appalti pubblici di forniture — Gara d'appalto comunitaria — Acquisto di prodotti software e licenze — Rigetto dell'offerta di un offerente — Offerta anormalmente bassa — Obbligo di motivazione»

(2010/C 179/55)

Lingua processuale: olandese

Parti

Ricorrente: PC-Ware Information Technologies (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: L. Devillé e B. Maerevoet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: E. Manhaeve, agente, assistito da P. Wytneck, avvocato)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 gennaio 2008 di respingere l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto DIGIT/R2/PO/2007/022 e, in subordine, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa della condotta della Commissione

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La PC Ware Information Technologies BV è condannata alle spese.

(¹) GU C 116 del 9.5.2008.

Sentenza del Tribunale 12 maggio 2010 — Beifa Group/UAMI Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Strumento di scrittura)

(Causa T-148/08) (¹)

«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante uno strumento di scrittura — Marchio nazionale figurativo anteriore — Causa di nullità — Uso nel disegno o modello comunitario di un segno anteriore di cui il titolare ha il diritto di vietare l'uso — Art. 25, n. 1, lett. e), del regolamento n. 6/2002 — Richiesta di prova dell'uso effettivo del marchio anteriore presentata per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso»

(2010/C 179/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Beifa Group (Ningbo, Zhejiang, Cina) (rappresentanti: R. Davis, barrister, e N. Cordell, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG, (Heroldsberg, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Blumenröder e H. Gauß)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della terza Commissione di ricorso dell'UAMI 31 gennaio 2008 (procedimento R 1352/2006 3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario tra la Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG e la Ningo Beifa Group Co., Ltd

Dispositivo

1) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 31 gennaio 2008 (procedimento R 1352/2006-3) è annullata.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

- 3) L'UAMI supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Beifa Group Co. Ltd. La Schwan Stabilo Schwanhäüßer GmbH & Co. KG supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 142 del 7.6.2008.

**Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 —
Arbeitsgemeinschaft Golden Toast/UAMI (Golden Toast)**

(Causa T-163/08) (¹)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Golden Toast — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2010/C 179/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Arbeitsgemeinschaft Golden Toast e V. (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Späth e G. Hasselblatt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 gennaio 2008, procedimento R 761/2007-1, relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo Golden Toast come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Arbeitsgemeinschaft Golden Toast e V. è condannata alle spese.

(¹) GU C 171 del 5.7.2008

Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Tay Za/Consiglio

(Causa T-181/08) (¹)

(«**Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di Myanmar — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Fondamento normativo combinato degli artt. 60 CE e 301 CE — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo — Diritto al rispetto della proprietà — Proporzionalità**»)

(2010/C 179/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pye Phyo Tay Za (Yangon, Myanmar) (rappresentanti: D. Anderson, QC, M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e E. Finnegan, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer, agente, successivamente I. Rao, agente, assistita da D. Beard, barrister); e Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes, P. Aalto e S. Boelaert, agenti)

Oggetto

Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 194, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 66, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente figura sull'elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica tale regolamento

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Pye Phyo Tay Za è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.